



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO



APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

MODULO 06/04/2017:

**L'identificazione del titolare effettivo e alcune
casistiche nell'operatività dei professionisti**

Avv. Fabrizio Vedana

Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria



EDIZIONE

2017

MILANO

www.vedaformazione.it

AGENDA

- Le nuove indicazioni sul titolare effettivo previste dalla IV Direttiva antiriciclaggio.
- La dichiarazione del cliente e l'approfondimento del professionista.
- La responsabilità del professionista con riferimento alla dichiarazione del cliente.
- L'articolazione della catena di controllo societario e l'adeguatezza delle dichiarazioni del cliente.
- Il titolare effettivo negli enti no profit, nelle fondazioni, nei trust, nei consorzi, nelle cooperative e nelle gestioni fiduciarie.
- Gli obblighi delle società fiduciarie e il titolare effettivo.
- Il titolare effettivo e le recenti indicazioni sulla persona fisica che controlla l'ente in altro modo.
- Il titolare effettivo localizzato in paesi non trasparenti.
- Il titolare effettivo persona politicamente esposta.

AGENDA

LE NUOVE INDICAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO PREVISTE DALLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SCHEMA DECRETO - Art. 15 NUOVO

(Valutazione del rischio da parte dei
soggetti obbligati)

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI???



L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

NUOVA NORMA

Rientrano nella categoria dei **professionisti**, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;**
- 4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;**
- 5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;**

SEGUE

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

NUOVA NORMA

Rientrano nella categoria dei **professionisti**, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

IL NUOVO SCHEMA DI DECRETO HA ELIMINATO LA PRECEDENTE LETTERA D:

d) i soggetti di cui alle lettere a) e c) nell'espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell'incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al fallito e alle parti in causa;

NORMA
ATTUALE

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

COME



a) identificazione del **cliente** e dell'eventuale **esecutore**;

b) identificazione dell'eventuale **titolare effettivo**;

c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla **base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente**;

d) acquisizione di informazioni sullo **scopo e sulla natura** prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;

e) esercizio di un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

COME

QUARTA DIRETTIVA OBBLIGHI DI A.V.C. - ART. 13

NUOVA NORMA

Le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;
- NUOVO** b) **identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, adottare misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;**
- c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;
- d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse per tutta la durata di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SCHEMA
DECRETO

Art.18

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)

COME

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

- a) l'identificazione del **cliente** e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell' **esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;*
- b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità **attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;***

SEGUE

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTEL

SCHEMA
DECRETO

Art.18

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)

COME

- c) *l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali.*
- d) *il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.*

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

DEFINIZIONE ATTUALE

DECRETO 231/2007

u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

PROVVEDIMENTO BDI A.V.C.

«titolare effettivo»: 1) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo sub 1”); 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (5 bb) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;) (in breve, “titolare effettivo sub 2”);



L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

NUOVE DEFINIZIONI

QUARTA DIRETTIVA

«**titolare effettivo**»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno...**CFR CRITERI**

SCHEMA DI DECRETO

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

NUOVO TESTO DECRETO HA ELIMINATO:

Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, è titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente;



L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

QUARTA DIRETTIVA TITOLARE EFFETTIVO

«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

a) *in caso di società:*

i) *la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.*

*Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. E fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una **percentuale inferiore** possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;*

ii) *se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;*

NUOVO

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

QUARTA DIRETTIVA TITOLARE EFFETTIVO

«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

b) in caso di trust:

- i) il costituente;*
- ii) il o i «trustee»;*
- iii) il guardiano, se esiste;*
- iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;*
- v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;*

c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b);

NUOVO

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

QUARTA DIRETTIVA TITOLARE EFFETTIVO

[.....]

d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:

1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;

SEGUE

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

QUARTA DIRETTIVA TITOLARE EFFETTIVO

2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:

- *Autorità competenti*
- *Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, nel rispetto di un determinato iter*
- *Ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela (i.e. banche, sim, sgr, professionisti, ecc.)*
- *Ad altri soggetti portatori di particolari interessi e nel rispetto di determinate condizioni*
Sempre che l'accesso alle informazioni non pregiudichi l'incolumità della persona minori o incapaci

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

QUARTA DIRETTIVA TITOLARE EFFETTIVO

3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:

3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust ;

3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;

4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

QUARTA DIRETTIVA TITOLARE EFFETTIVO

5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o trust , diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;

6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi

SCHEMA DECRETO

Art.20

(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

1. *Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*
2. *Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*
 - a) *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al **25 per cento del capitale del cliente**, detenuta da una persona fisica;*
 - b) *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

SEGUE

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

1. *Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui All'articolo 2188 del Codice Civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, Il. 361 comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.*
2. *L'accesso alle sezioni è consentito:*

.....

c) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

.....

SEGUE

SCHEMA DECRETO

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

3. *I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.*

SEGUE

SCHEMA
DECRETO

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

4. *L'accesso alla sezione di cui al comma 3 è consentito:*
a) *alle autorità di cui al comma 2, lett. a), e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;*

**NB. SCHEMA NUOVO DI DECRETO HA ELIMINATO:
«ALLE AUTORITA' COMPETENTI SENZA ALCUNA RESTRIZIONE»**

- a) *ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'Articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.*

SEGUE



SCHEMA
DECRETO

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

*Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, **NB. SCHEMA NUOVO DI DECRETO HA ELIMINATO:** «da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo», sono stabiliti:*

- a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;*
- b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2 lett. a);*
- c) e modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;*

.....

AGENDA

LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE E L'APPROFONDIMENTO DEL
PROFESSIONISTA e LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CON
RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE



SCHEMA DECRETO

Articolo 22 **(Obblighi del cliente)**

- 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.*
- 2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.*

SEGUE

Articolo 22

(Obblighi del cliente)

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'Articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili. Le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.;

.....

SEGUE

SCHEMA DECRETO

Articolo 22 ***(Obblighi del cliente)***

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000. n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

SEGUE

SCHEMA DECRETO

Articolo 22 (Obblighi del cliente)

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita. in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

SEGUE

SCHEMA DECRETO

Articolo 18 **(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)**

[... ..]

4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo al momento del conferimento dell'incarico.

Articolo 19

(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)

*b) la **verifica** dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del Regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;*

SCHEMA DECRETO

Articolo 28

(Responsabilità dei soggetti obbligati)

SE L'A.V.C. E' EFFETTUATA DA TERZI

*1. I soggetti obbligati - **QUINDI ANCHE IL PROFESSIONISTA** - responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano **idonei e sufficienti** ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.*

SEGUE

SCHEMA DECRETO

Articolo 56

Sanzioni amministrative

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

- 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni **in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto** omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a **50.000 euro**.*
- 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'Articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.*
- 3. Nei casi di violazioni gravi ripetute o sistematiche **ovvero** plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 **sono aumentate sino al triplo**.*

SEGUE

AGENDA

L'ARTICOLAZIONE DELLA CATENA DI CONTROLLO SOCIETARIO E
L'ADEGUATEZZA DELLE DICHIARAZIONI DEL CLIENTE



SCHEMA DECRETO

Art.20

(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

- 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*
- 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al **25 per cento del capitale del cliente**, detenuta da una persona fisica;*
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

SEGUE

SCHEMA DECRETO

Art.20

(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

3. *Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*
 - a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
 - b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
 - c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*
4. *Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari **di poteri di amministrazione o direzione della società.***

SEGUE

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

SCHEMA DECRETO

Art.21

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

[.....]

*6. La consultazione dei registri di cui al presente articolo **non esonera i soggetti obbligati** dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.*

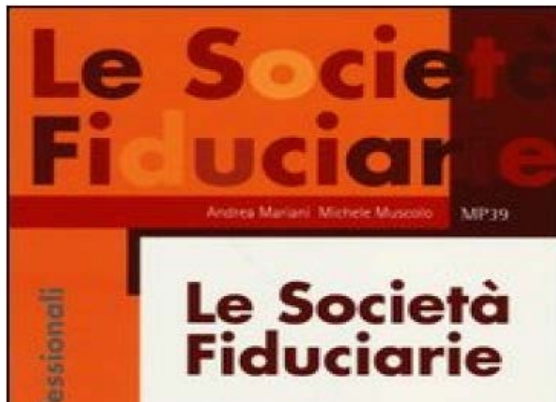
QUINDI IL PROFESSIONISTA POTRA' ACCEDERE AL REGISTRO, OTENERE LE INFORMAZIONI SUL T.E. MA DOVRA' COMUNQUE VERIFICARE

AGENDA

IL TITOLARE EFFETTIVO NEGLI ENTI NO PROFIT, NELLE FONDAZIONI,
NEI TRUST, NEI CONSORZI, NELLE COOPERATIVE E NELLE GESTIONI
FIDUCIARIE

-

GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE E IL TITOLARE EFFETTIVO



L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

QUARTA DIRETTIVA TITOLARE EFFETTIVO

«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

b) in caso di trust:

- i) il costituente;*
- ii) il o i «trustee»;*
- iii) il guardiano, se esiste;*
- iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;*
- v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;*

c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b);

NUOVO

SCHEMA DECRETO

Art.20

(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

[....]

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;*
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.*

SOCIETA' FIDUCIARIE

ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

Rientrano nella categoria degli **intermediari bancari e finanziari**:

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.a.;
- c) gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
- d) gli istituti di pagamento (IP);
- e) (SIM);
- f) le (SGR);
- g) (SICAV);
- h) (SICAF);
- i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
- l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1 CAP;
- o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
- q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
- r) i soggetti di cui all'art. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999 n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;
- s) **le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;**
- t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.



NUOVA NORMA

SOCIETA' FIDUCIARIE

ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

NUOVA NORMA

Rientrano nella categoria di **altri operatori finanziari**:

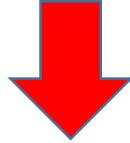
- a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;**
- b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-sexies, comma 2, TUB;
- c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, comma 2, TUB e gli agenti indicati nell'art.128-quater, comma 6, TUB;
- d) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF;
- e) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo

SOCIETA' FIDUCIARIE

E' PROPRIO COSI'??

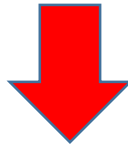
OGGI

SE LA SOCIETA' FIDUCIARIA E' DI **I LIVELLO**



**RISULTA «ESENTATA» AI SENSI DEGLI OBBLIGHI
SEMPLIFICATI**

SE LA SOCIETA' FIDUCIARIA E' DI **II LIVELLO**



SI APPLICHERANNO GLI OBBLIGHI «STANDARD»

SOCIETA' FIDUCIARIE

(CON RECEPIMENTO IV DIRETTIVA)

[.....]

1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla **propria titolarità effettiva** **[ANCHE FIDUCIANTI ?!]** e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;

2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) **siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili**
[.....]

QUINDI I DATI RELATIVI AI FIDUCIANTI – MANDANTI DI UNA PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE OTTENUTI, CONSERVATI E REGISTRATI NEL REGISTRO IMPRESE DAL «RAPPRESENTANTE LEGALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATA»???



AGENDA

IL TITOLARE EFFETTIVO E LE RECENTI INDICAZIONI SULLA PERSONA
FISICA CHE CONTROLLA L'ENTE IN ALTRO MODO

-

IL TITOLARE EFFETTIVO LOCALIZZATO IN PAESI NON TRASPARENTI

-

IL TITOLARE EFFETTIVO PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

SCHEMA DECRETO

Art.20

(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

3. *Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*
 - a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
 - b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
 - c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*
4. *Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari **di poteri di amministrazione o direzione della società.***

SCHEMA
DECRETO

Art.24

(Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

[...]

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

- 1. paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;*
- 2. paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali;*
- 3. paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;*
- 4. paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.*

SEGUE



dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

l) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia nonché cariche analoghe in Stati esteri; **NB NUOVO SCHEMA HA ELIMINATO assessore regionale e comunale**

1.2 deputato, senatore, consigliere regionale **NB NUOVO SCHEMA HA ELIMINATO e comunale** nonché cariche analoghe in Stati esteri;.

1.3 membro degli organi direttivi di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, **incaricato d'affari** ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;



1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate dalle Regioni **NB NUOVO SCHEMA HA ELIMINATO** *o dagli altri enti locali* in misura prevalente o totalitaria;

1.8 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;



Art.24

(Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela)

I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

- a) clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Grazie per l'attenzione

Per maggiori informazioni:

Avv. Fabrizio Vedana

UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.

AREA LEGALE E RELAZIONI ESTERNE

VIA AMEDEI 4 20123 MILANO

02-72422333

EDIZIONE

2017

MILANO

www.vedaformazione.it